



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  
Direzione mercati – Dipartimento per la regolazione,  
Piazza Cavour 5  
20121 Milano*

*Milano, 31 gennaio 2017*

**Osservazioni alla Delibera 800/2016/R/eel "Ulteriori interventi per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, per l'anno 2017, nell'ambito del regime transitorio introdotto dalla deliberazione dell'Autorità 444/2016/R/eel"**

### **Premessa**

Reiterando quanto già segnalato ed evidenziato nella nostra precedente risposta al previo Documento di Consultazione 684/2016/R/eel, riteniamo che le disposizioni contenute nella presente Delibera, in particolare quelle relative alla modalità di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale, **risultino eccessive, se non al momento superflue, in quanto si è già assistito** (come viene fatto peraltro notare sia dal documento in oggetto che dal DCO che lo ha appunto preceduto) **ad un notevole calo del corrispettivo uplift** a carico dei clienti già a decorrere dal periodo immediatamente precedente all'emanazione della Delibera 444/2016/R/eel.

In aggiunta a ciò, siamo dell'opinione che **le disposizioni introdotte con la presente Delibera in merito alla modalità di calcolo del segno di sbilanciamento**, già peraltro ampiamente analizzate nella nostra previa risposta al DCO 684/16 (alla quale facciamo integrale riferimento), **potrebbero compromettere i risultati economici di molti degli operatori del mercato elettrico, ed in particolar modo degli operatori di minor dimensione, che operano spesso su una sola delle attività della filiera, andandone a pregiudicare le aspettative di sopravvivenza già nel breve/medio termine e determinando come effetto immediato una pericolosa concentrazione dei clienti e del mercato nelle mani di pochi grandi operatori.**

Vorremmo segnalare poi come **la stessa scelta operativa di una consultazione postuma**, a poche settimane dall'emissione del relativo DCO, oltre che a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione della Delibera che si va a modificare con il documento oggetto di odierna analisi, **solleva sempre più dubbi agli operatori su quella che è la direzione delle scelte normative che si intende operare, oltre che incertezza in relazione al quadro regolatorio di riferimento.**

Segnaliamo altresì infatti in tal senso come una tale consultazione sia consentita, come statuito dall'Autorità stessa, solo al ricorrere di specifici presupposti: ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla Delibera 649/2014/A, si prevede espressamente che nei casi *"in cui non si sia proceduto a consultazione, l'Autorità indica le ragioni di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza che non hanno consentito di procedere alla consultazione stessa e valuta, in relazione alla singole fattispecie, la possibilità di fissare un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di consentire eventuali adeguamenti od integrazioni all'atto di regolazione adottato (c.d. consultazione postuma)"*. Tali presupposti risulterebbero del tutto assenti nel caso di specie, per



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

tutte le ragioni sopra menzionate oltre che riportate anche nella nostra risposta al previo DCO 684/16.

In aggiunta a quanto già segnalato, ricordiamo inoltre in tal senso come **modifiche sostanziali alla regolazione applicabile** (come quella relativa alla formula di calcolo del segno dello sbilanciamento) **comportino un pericoloso ed inevitabile impatto sui contratti con i clienti già negoziati e sottoscritti** (cosa peraltro già ribadita anche nella nostra precedente risposta al previo summenzionato DCO di dicembre).

In conclusione riteniamo quindi importante sottolineare come **l'introduzione con la presente Delibera di ulteriori modalità aggiuntive finalizzate alla gestione del fenomeno degli sbilanciamenti effettivi**, sebbene limitate solamente ad un periodo transitorio, ma senza che vi sia una considerevole urgenza nell'implementarle, **contribuirebbe a generare maggior incertezza nel quadro regolatorio attuale e uno scostamento del focus dalla, ben più rilevante e duratura, riforma del MSD avviata con la precedente Delibera del 30 luglio 2015 393/2015/R/EEL.**

Pertanto non possiamo che esprimere un **totale disaccordo in tema, ritenendo altresì che non si possa assolutamente accettare l'introduzione della prevista modifica nel meccanismo di calcolo del segno zonale.**

### Osservazioni e spunti propositivi

Rileviamo importanti criticità in merito a quanto disposto all'art. 2 del documento in oggetto: riteniamo infatti estremamente importante che l'Autorità definisca e garantisca una serie di **criteri e/o principi**, anche a livello qualitativo, **che provvedano a regolamentare e salvaguardare il processo di definizione da parte di Terna del nuovo meccanismo di calcolo del segno di sbilanciamento aggregato zonale.**

Riteniamo in tal senso auspicabile che sia definito **un sistema di regole che spinga Terna a seguire dei criteri che siano più efficienti e trasparenti possibili** (oltre che idoneo a far raggiungere dei livelli di precisione che siano determinati ex ante), oltre che più in generale **ad operare secondo criteri di diligenza** (secondo quello che sarebbe del resto un sistema regolatorio del tutto in linea con scelte già effettuate sul mercato del gas e in relazione al relativo TSO). Quanto proposto sarebbe poi coerente con un sistema *cost-reflective*, elemento e principio base in relazione a dinamiche di dispacciamento efficienti.

Di importanza anche maggiore sono in particolare le **tempistiche che intercorreranno tra la pubblicazione della nuova Delibera, la consultazione di Terna sul succitato meccanismo di calcolo e la sua successiva implementazione.**

I previsti 15 giorni (nella migliore delle ipotesi) tra l'approvazione dell'algoritmo e sua entrata in vigore sono infatti decisamente troppo stringenti. In una tale ottica segnaliamo semmai come sarebbe impossibile adeguarsi efficientemente a questo nuovo meccanismo senza che ai singoli operatori sia garantito un congruo periodo di parallelo di circa 1 anno che permetta loro di prendere le opportune misure di adeguamento.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

A tal riguardo ricordiamo infatti in particolare le ovvie problematiche connesse alla stagionalità, oltre che alle condizioni della rete, posto che le stesse variano appunto in base al periodo di riferimento.

Durante questo periodo di tempo sarebbe inoltre **essenziale svolgere un adeguato periodo di test e verifiche**, anche al fine di valutare l'effettiva funzionalità dell'algoritmo proposto. In ogni caso il meccanismo di calcolo dovrà aver dato **prova di assoluta robustezza ed affidabilità prima della sua applicazione effettiva**, durante un congruo periodo di parallelo e garantendo una percentuale di successo minima (es. quanto meno pari o superiore al 95%), al di sotto della quale l'avvio del nuovo meccanismo dovrebbe venir posticipato.

In merito poi al tema delle tempistiche di pubblicazione dei dati relativi ai prezzi di sbilanciamento e degli esiti preliminari della fase di bilanciamento, non concordiamo affatto con quanto affermato relativamente all'impatto che sarebbe poco significativo delle rettifiche di *settlement* e tardive ai dati di misura (al 2% in termini di volume, vedi pag. 10). In quest'ottica riterremmo semmai necessario che l'Autorità, anche al fine di sostenere e corroborare quanto esposto nel provvedimento, condivida piuttosto una **valutazione numerico-analitica sulle possibili ripercussioni e impatti che una mancata rettifica su volumi pari a circa il 2% delle immissioni e dei prelievi effettivi potrebbero avere sul calcolo del segno di sbilanciamento**.

Sottolineiamo infine a tal proposito che la pubblicazione *"al più entro il giorno successivo a quello di consegna e a tendere nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 543/2013"* non sarebbe sufficiente: **gli operatori dovrebbero poter avere a disposizione il dato almeno con le stesse tempistiche con cui è disponibile oggi, cioè poche ore dopo la *delivery***.

Dall'analisi della Delibera in oggetto emergerebbe inoltre un problema inerente un aspetto operativo legato al regime di sbilanciamento sul quale riterremmo necessario un ulteriore chiarimento. Nell'ottica della modifica delle tempistiche di fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento (passate come noto da entro 45gg a entro la fine del mese M+1), temiamo infatti che l'implementazione del nuovo meccanismo del calcolo del segno di sbilanciamento possa produrre un conseguente **slittamento dei dati sulla fatturazione**, andando così ad impattare negativamente anche sui livelli di operatività ed efficienza degli operatori.

Vorremmo poi segnalare come la maggioranza dei paesi europei abbia già adottato **systemi** (ad esempio i c.d. *power pooling agreement*) **che, in presenza di regolazioni un con forte impatto specifico negativo sugli operatori di piccole dimensioni, e soprattutto al fine di evitarne gli effetti potenzialmente dirompenti sull'effettiva concorrenzialità e competitività del mercato, permettono a più operatori di aggregarsi per una gestione dei rapporti di dispacciamento in modo congiunto con il relativo TSO**.

Un tale sistema potrebbe almeno limitare l'incidenza della banda definita ai fini degli sbilanciamenti, banda che di fatto come già detto ha maggior rilevanza ove la quota di mercato detenuta dall'operatore coinvolto sia inferiore. Sarebbe di conseguenza **opportuno valutare la bontà di un tale sistema al fine di una più efficiente applicazione della disciplina delineata, sicuramente in relazione alle UC, ma anche auspicabilmente in relazione all'integrale sistema di**



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

**dispacciamento.** In particolare andrebbe superato quanto previsto all'articolo 4.4 dell'allegato A alla 111/2006, che obbliga il cliente finale a fornire un mandato senza rappresentanza al medesimo grossista per stipulare sia il contratto di dispacciamento sia quello di trasmissione e distribuzione.

Altro aspetto che ci sentiamo di segnalare per fini propositivi è quello di apporre una possibile modifica correttiva del sistema delineato per le UC: suggeriamo infatti di **portare l'oggetto della banda di tolleranza dal programma orario** - secondo l'odierna previsione (sistema che è chiaramente molto oneroso anche ai fini di *settlement*) - **alla somma delle potenze disponibili dei clienti finali aggregati nell'UC** (cosa che semplificherebbe nettamente il sistema).

In relazione all'integrale riforma del regime a cui si intende procedere, ed al fine di una valorizzazione degli sbilanciamenti su base nodale, segnaliamo inoltre come - pur essendo in generale favorevoli a riformare il sistema attualmente applicabile - a causa delle carenti informazioni sinora fornite in proposito non siamo ad oggi in grado di effettuare alcuna valutazione in merito alla bontà della proposta sul tema. A tal riguardo però riteniamo altrettanto **necessario che il TSO renda disponibile le informazioni inerenti i nodi sulla rete di trasmissione** (oltre che il loro posizionamento), **nonché degli strumenti di calcolo dei relativi prezzi nodali.** Siamo infatti dell'opinione che la mancata pubblicazione di tali informazioni, a causa del timore di eventuali abusi di da parte di alcuni grandi operatori (come indicato nella Delibera oggetto di odierna analisi), non solo non permetta valutazioni ex ante adeguate, ma non rispecchi il requisito di trasparenza dovuto nei confronti degli operatori.

Da ultimo saremmo inoltre interessati ad avere **aggiornamenti sullo "stato dell'arte" dei lavori in tema di implementazione di quanto disposto nella Delibera 298/16.** Più in particolare saremmo interessati avere notizie più certe sul numero e tipologia di lavori che a tal riguardo Terna starebbe implementando, posto che dall'analisi congiunta delle varie delibere e documenti di consultazione in ambito di riforma del dispacciamento ci sembrerebbe che i compiti in capo al TSO siano innumerevoli e di ampia portata (con maggiori oneri in capo allo stesso e difficoltà nel raggiungimento tempestivo degli obiettivi prefissati ai fini di riforma del regime). **Riteniamo infatti auspicabile, anche per un'economia di sistema e di riforma regolatoria, che si dia priorità alla riforma del sistema di dispacciamento e che le risorse siano concentrate su tali attività,** dato il carattere di urgenza della stessa, al fine anche di evitare il continuo sovrapporsi di normative aventi carattere transitorio.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Paolo Ghislandi", written over a light blue circular stamp or watermark.

Paolo Ghislandi